REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.c.o.
Art. 4 - Marchio De.c.o.
Art. 5 - Utilizzo del marchio De.c.o.
Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 7 – Istituzione del Registro De.c.o.
Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.c.o. ai prodotti locali
Art. 9 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art. 10 - Commissione
Art. 11 – Sanzioni
Art. 12 – Controlli
Art. 13 - La struttura organizzativa
Art. 14 - Le iniziative comunali
Art. 15 - Le tutele e le garanzie
Art. 16 - Le attività di coordinamento
Art. 17 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 18 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
Art. 19 – Relazione semestrale
Art. 20 - Norme finali
Allegato B: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac-simile di domanda da compilarsi in bollo

Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- 2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
- 3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.c.o.. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro- alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.c.o.. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizioni

- 1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", s'intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
- 2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Istituzione della De.c.o.

- 1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.c.o.., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Viggiano.
- 2. Attraverso la De.c.o. si mira a:
- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4

Marchio De.c.o.

- 1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
- 1.1 Il logo consiste in un emblema araldico del Comune di Viggiano con l'aggiunta della locuzione "De.c.o. VIGGIANO".
- 2. Il Comune di Viggiano, proprietario del marchio De.c.o. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
- 3. L'utilizzo del marchio De.c.o. è gratuito.
- 4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.c.o. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.c.o. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.c.o., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.c.o. ceduto.
- 5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.c.o.

- 1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.c.o." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- 2. II concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.c.o.., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

- 3. Il logo De.c.o.. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.c.o..
- 4. II logo De.c.o.. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
- 5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
- 6. Il Comune di Viggiano, proprietario del logo De.c.o.., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
- 2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
- dei prodotti De.c.o..;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali.
- 3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dall'organo di governo, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
- 4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.
- 5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
- 6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
- 7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
- 8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dall'albo.

Istituzione del Registro De.c.o..

- 1. Viene istituito presso l'Ufficio comunale dell'area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione un apposito registro, denominato Registro De.c.o.. Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Viggiano nel settore agro-alimentare.
- 2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
- i prodotti a Denominazione Comunale (De.c.o..);
- le imprese, anche se non hanno la sede legale in Viggiano, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.c.o.. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
- 4. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
- 4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina viggianese;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- prodotti vegetali essicati e conserve;
- miele.
- 5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.c.o.. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

- 6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.c.o.. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
- 7. Una stessa impresa può ottenere la De.c.o.. per più prodotti diversi.
- 8. Per ogni prodotto De.c.o.. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Requisiti per l'attribuzione della De.c.o.. ai prodotti locali

- 1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.c.o.. devono essere prodotti e nell'ambito del territorio del Comune di Viggiano, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
- 3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
- 4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
- 5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.c.o.., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
- 7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall'organo di governo, su proposta della Commissione di cui all'art.10, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 9

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

- 1. Le richieste ai fini dell'iscrizione nel registro De.c.o.. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
- 2. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.c.o.. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 10.
- 3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.c.o.. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 10 Commissione

- 1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.c.o.. è affidata ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e composta da:
- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n.1 esperto del settore agro-alimentare e/o ristoratore;
- n.1 esperto di tradizioni locali.
- n. 1 consigliere di maggioranza e n. 1 consigliere di minoranza con funzioni referenti e senza diritto di voto.

Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

- 2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, fatto salvo il diritto di revoca in capo al Sindaco.
- 3. Funge da segretario un dipendente della struttura Comunale o membro del Consiglio Comunale.
- 4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. I consiglieri comunali e gli esperti invitati a partecipare non sono computati ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo.
- 5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
- 7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.c.o., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
- 8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte all'organo di governo, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.c.o.., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.c.o..
- 9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.c.o.., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
- 10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento dell'organo di governo, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

- 11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.c.o.. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
- 12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
- 13. L'iscrizione nel registro De.c.o.. non comporta oneri per l'impresa.
- 14. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.c.o.

Art. 11 Sanzioni

- 1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.c.o., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
- 2. Costituiscono causa di revoca della De.c.o. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.c.o.;
- c) la perdita dei requisiti previsti per la De.c.o.;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.c.o., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
- 3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 12 Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art. 13 Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento al Responsabile dell'area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14 Le iniziative comunali

- 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- 3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.c.o..(Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15 Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16 Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro- alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17

Promozione di domande di registrazione ufficiale

- 1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
- 2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
- 3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.c.o. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 5 anni.

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 19 Relazione annuale

1. Con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 20, il responsabile di cui all'art. 13 rende all'organo di governo una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione del regolamento.

Art. 20 Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
- 2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art.1, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Comune di Viggiano Ufficio area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

		Gene			erare den 7 minimistrazione		
OGGETTO: Segnalazione De							
Il sottoscritto	na	ıto il					
a	e residente in				Via		
	codice fiscale		nella	qualità	di		
Segnala ai fini dell'attribuzione denominazione: area geografica di produzione luogo di lavorazione: ditte produttrici (se conosciute Allega i seguenti documenti:	:e):	-					
Viggiano, lì		Firma					

^{*} Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

BOLLO

Al Comune di Viggiano Ufficio area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

II sottoscritto	nato il
ae residente	nato ilVia
codice fiscale	· <u></u>
nella qualità di di titolare/leg. rappr. della Di agricolo/artigiano/commerciante al dettagl alimenti e bevande/altro	ttaavente la qualifica di imprenditore lio esercente attività di somministrazione dicon sede inVia
P. I.V.A npremesso:	
che per le sue prerogative e il suo stretto legar	ne con il territorio viggianese, è meritevole di ottenere
la Denominazione Comunale di Origine;	te con il territorio viggianese, e merite vole di ottenere
	CHIEDE
regolamento comunale, il disciplinare di prodescrittiva del prodotto, approvati dal Comune-che nella produzione, trasformazione, prepara prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti; -che non sono impiegati prodotti trasgenici, e modificati (O.G.M);	lità: uzione della De.c.o, le disposizioni dello specifico roduzione o le indicazioni contenute nella scheda ; zione, commercializzazione ed etichettatura del ovvero contenenti organismi geneticamente e disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
	sono indicati: l'area geografica di produzione e/o odotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti *
Viggiano,	Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)